

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PERRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1968

Disciplina dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di laboratorio di analisi cliniche

ONOREVOLI SENATORI. — La ricerca di laboratorio sia nel campo sperimentale-scientifico, sia in quello della diagnostica, quale indispensabile servizio collaterale dell'attività professionale medica, è condizionata, per quanto in particolare attiene alla propria efficienza, dalla preparazione e disponibilità di personale tecnico.

Una moderna ed efficiente assistenza sanitaria, se vuol tenere il passo con il progresso scientifico, sempre in continuo divenire, non può quindi trascurare il problema della preparazione professionale del personale sanitario ausiliario ed in particolare del personale tecnico, costituito dai tecnici specializzati per i laboratori di indagine e diagnosi e di terapie speciali.

Ne consegue, dunque, che la portata pratica e la qualità dell'insegnamento professionale e tecnico presentano un interesse capitale e costante per i servizi di sanità.

Il problema apparirà nelle sue ampie proporzioni se lo si consideri alla luce degli obiettivi indicati dal piano quinquennale di sviluppo economico, tra cui quello di un

compiuto sistema di sicurezza sociale che realizzi una efficiente organizzazione assistenziale sanitaria ed ospedaliera in una distribuzione territoriale regionale, provinciale e zonale dei suoi servizi mediante la « Unità sanitaria di base ».

In particolare, poi, la esigenza di disporre di tecnici di laboratorio di analisi cliniche, non è sentita esclusivamente per i bisogni della assistenza sanitaria pubblica, cui attendono principalmente le cliniche universitarie e gli Enti ospedalieri, ma anche per i numerosi laboratori e case di cura privati per i quali si rende indispensabile l'impiego di personale tecnico professionalmente qualificato.

In Italia, purtroppo, al problema concernente la qualificazione professionale del personale ausiliario sanitario e tecnico, che ha il compito specifico di coadiuvare il medico nella sua attività professionale e di ricerca, non è mai stata data una soluzione adeguata, a differenza di molti Paesi europei ove viene attribuita grande importanza a questo specifico settore didattico.

In particolare la vigente legislazione concernente la qualificazione professionale dei tecnici di laboratorio di analisi cliniche manca della necessaria coordinazione ed è quanto mai frammentaria. Anzi può affermarsi che il tecnico di laboratorio è privo di qualsiasi disciplina giuridica, non essendo tale qualifica riconosciuta dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che integra le disposizioni contenute nella legge 23 giugno 1927, n. 1264, concernente la disciplina delle arti sanitarie ausiliarie. Solo il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, all'articolo 88, autorizza le singole Amministrazioni ospedaliere a promuovere corsi teorici-pratici per la istruzione di assistenti tecnici.

Tale inadeguatezza e frammentarietà del vigente ordinamento didattico nella materia in esame ha comportato, specie nella decorata legislatura, la presentazione di numerosi disegni di legge, tra i quali ricordiamo quello concernente la regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica, tradotto in legge 4 agosto 1965, n. 1103, e successivo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680.

È utile ricordare che durante la discussione della legge n. 1103, ora citata, il sottoscritto ebbe a rappresentare la opportunità che tale regolamentazione giuridica fosse estesa anche ai tecnici di laboratorio di analisi cliniche, ma prevalse l'indirizzo che la disciplina giuridica riguardante tale categoria di tecnici poteva essere oggetto di successivo disegno di legge.

Del personale tecnico, troviamo uno specifico riferimento nella recente legge 12 febbraio 1968, n. 132 «Enti ospedalieri, assistenza ospedaliera» che all'articolo 39, quarto e quinto comma, stabilisce testualmente:

« Il personale sanitario ausiliario è costituito dalle ostetriche, dalle assistenti sanitarie visitatrici, dagli infermieri professionali, dalle vigilatrici d'infanzia, dalle assistenti sociali, dai terapisti della riabilitazione, dai dietisti, dagli infermieri generici e dalle puericultrici.

Il personale tecnico è costituito dai tecnici specializzati per i laboratori d'indagine e diagnosi e di terapie speciali ».

È evidente la separazione delle funzioni del tecnico di laboratorio da quelle del restante personale sanitario ausiliario, separazione che sottintende la volontà del legislatore di distinguere le categorie del personale tecnico per valorizzarle e disciplinarle in modo adeguato alle relative funzioni.

Per quanto poi riguarda l'istruzione e l'addestramento professionale del personale sanitario ausiliario e tecnico, la citata legge di riforma ospedaliera n. 132 del 12 febbraio 1968, così dispone:

Art. 22: « Gli Ospedali generali provinciali possono inoltre avere: ... scuole convitto per infermieri professionali e scuole per infermieri generici ed altri centri e scuole per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico. Ciascun ospedale generale provinciale dovrà provvedere in ogni caso ad istituire uno o più di tali o altri servizi o scuole ritenuti necessari secondo le prescrizioni del piano regionale ».

Art. 23: ... « gli Ospedali generali devono possedere ... scuole convitto per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico ».

Sono così fissate le incombenze degli Ospedali in questo specifico settore didattico — in termini piuttosto possibilistici per gli Ospedali provinciali e in termini imperativi per quelli regionali — ma nessun cenno è formulato circa la disciplina e il funzionamento delle scuole per la qualificazione professionale del personale tecnico ed il riconoscimento giuridico della attività di tecnico di laboratorio.

Infatti va osservato che in Italia sono state istituite scuole o corsi di specializzazione per tecnici di laboratorio di analisi cliniche (Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Novara, Parma, Pisa, Roma) che rilasciano diplomi ed attestati dopo la fre-

quenza di un anno o due, ma tali corsi vengono condotti secondo i criteri e le esigenze dei vari ospedali e mai in una formulazione univoca; senza dire che il più delle volte questi attestati sono validi esclusivamente presso l'Ospedale che ha tenuto il corso, mentre non sono riconosciuti dagli altri organismi ospedalieri e tanto meno sono considerati utili ai fini dell'assunzione presso enti parastatali ed Enti locali.

Unica vera scuola riconosciuta dal Ministero della sanità e da quello della pubblica istruzione è quella esistente presso l'Istituto di igiene e sanità dell'Università di Padova. In questa scuola sono ammessi allievi in possesso della scuola media di 1° grado previo esame di selezione ed il corso ha la durata di due anni accademici. Purtroppo la capacità ricettiva non può superare i 15 elementi per anno.

La graduale ma profonda trasformazione che nel settore sanitario-assistenziale va attuandosi nel nostro Paese impone, quindi, la necessità di ovviare definitivamente alle varie situazioni abnormi e di provvisorietà che presiedono attualmente alla preparazione dei tecnici di laboratorio di analisi cliniche ed assumere in conseguenza radicali provvedimenti che si armonizzino sia con il progresso scientifico sia con gli obiettivi indicati dalla nuova legge di riforma ospedaliera.

Per il raggiungimento immediato di taluni di tali obiettivi, è necessario, pertanto, formulare una regolamentazione giuridica che disciplini in modo organico e definitivo — analogamente a quanto operato per i tecnici di radiologia medica — sia l'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche, sia l'istituzione e il funzionamento delle scuole per la qualificazione professionale dei tecnici.

Tale soluzione è quella contenuta nel presente disegno di legge che prevede:

All'art. 1: La competenza al Ministero della sanità della vigilanza dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche che si estende anche alla formazione professionale ed all'accertamento del titolo di studio.

All'art. 2: Il divieto di esercitare tale attività a chiunque sia sprovvisto del relativo diploma di abilitazione. A partire dal 3° anno successivo a quello di entrata in vigore della legge è vietato l'impiego di personale con mansioni di tecnico, sprovvisto dei requisiti di legge.

Agli artt. 3, 4, 5, 6 e 8: Sono previste le norme per la istituzione delle Scuole di abilitazione da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello della pubblica istruzione. I corsi, cui possono partecipare gli aspiranti che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di 1° grado e che abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 32, hanno la durata di 3 anni.

Con apposito decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti le materie e i programmi di ciascuna materia, compreso il tirocinio pratico.

Con il regolamento di esecuzione della legge, saranno stabilite le norme relative alle sessioni di esami, alla nomina e composizione dell'apposita Commissione giudicatrice nonché alla nomina del direttore della scuola.

Al termine del corso triennale, gli allievi dovranno sostenere un esame consistente in una prova orale e pratica. A coloro che supereranno l'esame sarà rilasciato un diploma di abilitazione dell'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di tecnico di laboratorio di analisi cliniche.

All'art. 7: Detto articolo stabilisce che l'esercizio effettivo della attività di tecnico di laboratorio è subordinata all'iscrizione in apposito Albo, regolato dalle disposizioni in vigore per la formazione e la disciplina degli albi professionali. (Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni e integrazioni).

Agli artt. 9, 10 e 11: sono dettate norme transitorie per l'attribuzione del diploma di abilitazione a coloro che (art. 9) hanno eser-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

citato o esercitino da almeno 5 anni l'attività di tecnico di laboratorio in sedi diverse dagli Enti ospedalieri o Enti pubblici o a coloro che (articolo 10) hanno esercitato o esercitino da almeno 3 anni tale attività presso Enti ospedalieri o Enti pubblici o che siano in possesso di un titolo di specializzazione rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato. Infine le scuole pubbliche e private, sino al terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, potranno continuare a svolgere i loro

corsi secondo i singoli regolamenti. I diplomati da queste scuole potranno conseguire il diploma di abilitazione con apposito esame di idoneità.

Onorevoli senatori, per le considerazioni sopra esposte, appare indispensabile pervenire ad un definitivo coordinamento giuridico, scolastico e professionale della categoria di tecnico di laboratorio di analisi cliniche e si confida che il presente disegno di legge sia con sollecitudine esaminato ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

L'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di laboratorio di analisi cliniche è soggetto alla vigilanza del Ministero della sanità.

Tale vigilanza si estende anche alla formazione tecnico-professionale ed all'accertamento del titolo di abilitazione.

Art. 2.

Chiunque intenda esercitare — presso pubblici ospedali, cliniche universitarie, enti sanitari, istituti di cura e laboratori pubblici e privati, presso cui si eseguono ricerche cliniche o altre ricerche mediche a scopo scientifico, diagnostico o di controllo — l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di laboratorio di analisi cliniche, deve aver raggiunto la maggiore età ed essere munito di diploma di abilitazione, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per l'insegnamento delle attività medesime, ai sensi della presente legge.

È fatto divieto, a partire dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, di assumere presso gli enti e laboratori indicati nel comma precedente personale con mansioni di tecnico, sprovvisto del diploma di abilitazione alla attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche.

Art. 3.

Le scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche sono istituite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, anche presso Istituti universitari ed enti ospedalieri che siano in possesso dei requisiti e dei mezzi occorrenti per il funzionamento della scuola.

Nelle stesse forme viene approvato il regolamento per le scuole stesse.

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al comma precedente devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, aver compiuto il 17° anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione e non aver superato il 32° anno di età salvo le maggiorazioni di legge.

Art. 4.

Il corso di studi per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di laboratorio di analisi cliniche ha la durata di 3 anni.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sono stabiliti le materie obbligatorie di insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia, compreso il tirocinio pratico.

Il tirocinio degli allievi presso gli Enti di cui all'articolo 3, che abbiano istituito corsi, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con gli stessi.

Art. 5.

Al termine del corso di studi gli allievi sosterranno un esame finale di abilitazione consistente in una prova orale e pratica dinanzi ad una Commissione esaminatrice, nominata dal medico provinciale che la presiede.

Le sessioni degli esami, la nomina e la composizione delle commissioni nonchè la nomina del direttore della scuola sono stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 6.

Ai candidati di cui all'articolo 5, che superino gli esami, viene rilasciato un diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di tecnico di laboratorio di analisi cliniche, da sottoporsi a tassa di concessione governativa.

Art. 7.

Sono istituiti, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, gli Albi dei tecnici di laboratorio di analisi cliniche.

In ogni provincia è costituito il Collegio degli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di laboratorio di analisi cliniche, che abbiano conseguito il diploma di abilitazione a norma della presente legge. Tali collegi provinciali sono riuniti in una Federazione nazionale.

L'esercizio effettivo dell'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche è subordinato alla iscrizione all'Albo.

Art. 8.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà il regolamento di esecuzione.

Art. 9.

Coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato od esercitino abitualmente, da almeno 5 anni, l'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche o di ricerche mediche in sedi diverse dagli Enti ospedalieri o da enti pubblici sono ammessi a sostenere la stessa prova di esame, orale e pratica, prevista dal precedente articolo 5 per il conseguimento del diploma di abilitazione.

Art. 10.

Coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato o esercitino abitualmente, da almeno 3 anni, l'attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche o di ricerche mediche o di ematologia presso enti ospedalieri ed enti pubblici, oppure che risultino in possesso di un titolo

di specializzazione rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato, hanno diritto al diploma ai sensi della presente legge.

Art. 11.

Le scuole pubbliche e private di tecnici di laboratorio di analisi cliniche riconosciute dallo Stato, continueranno a svolgere i loro corsi secondo i singoli regolamenti fino al terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

I diplomati di detti istituti che abbiano fatto un regolare corso di studi possono conseguire l'abilitazione all'esercizio specifico della attività di tecnico di laboratorio di analisi cliniche con un esame di idoneità presso la Commissione di cui all'articolo 5.